

considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Grosseto.

1. A decorrere dal 31 gennaio 2008 è attivata, presso gli Uffici provinciali di Grosseto, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 2007

*Il direttore
dell'Agenzia del territorio*
PICARDI

*Il capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia*
IANNINI

07A11008

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2007.

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di informazione finanziaria (UIF), ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

IL GOVERNATORE

Viste la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo internazionale, e la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento delle citate direttive, (*infra* decreto legislativo 231/2007) e, in particolare, gli articoli 6 e 62;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come successivamente modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, in tema di circolazione transfrontaliera di capitali (*infra* decreto-legge n. 167/1990);

Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, in materia di disciplina del mercato dell'oro;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, in tema di repressione e contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale (*infra* decreto-legge 369/2001);

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2007, in base al quale «la Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della Unità di informazione finanziaria, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce alla Unità di informazione finanziaria mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali»;

Avuto presente che gli articoli 7 e 19 del ripetuto decreto legislativo attribuiscono alle autorità di vigilanza di settore e al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di emanare disposizioni attuative del decreto stesso, con particolare riguardo all'adeguata verifica del cliente;

Avuto presente che l'art. 53 del medesimo decreto legislativo attribuisce alle autorità di vigilanza di settore e al nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza il compito di verificare il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa in tema di prevenzione del riciclaggio;

Tenuto conto dell'esigenza di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Unità di informazione finanziaria assicurandone la piena autonomia e indipendenza;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Titolo I

ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Istituzione e sede

1. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) è istituita presso la Banca d'Italia dal 1° gennaio 2008. Essa ha sede in Roma, via Nazionale n. 91, e opera presso i locali siti in Roma messi a disposizione dalla Banca d'Italia.

Art. 2.

Funzioni

1. La UIF svolge i compiti e le funzioni di analisi finanziaria a essa assegnati dalla legge in materia di

prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale nonché ogni altra attività strumentale o complementare.

2. I compiti, le funzioni e le attività indicati al comma 1 sono esercitati in piena autonomia e indipendenza.

Art. 3.

Direttore della UIF

1. Il direttore della UIF è nominato con provvedimento del direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario, come specificati al comma 2.

2. Il direttore della UIF:

a) non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa antimafia ovvero condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;

b) deve aver maturato una adeguata esperienza professionale e di conoscenza del sistema finanziario attraverso l'esercizio, per almeno dieci anni, di attività professionali o di insegnamento universitario attinenti a materie giuridiche o economiche ovvero di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni.

3. Il direttore della UIF dura in carica cinque anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Egli può essere sollevato dall'incarico con le medesime modalità prescritte per la nomina, solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze.

4. Il direttore della UIF ha la responsabilità del funzionamento della struttura, della quale programma, dirige e controlla l'attività. In tale ambito: emana regolamenti di natura organizzativa con rilevanza esterna; convoca e presiede il Comitato di esperti di cui all'art. 4; partecipa agli organismi nazionali e internazionali impegnati nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale ovvero designa i rappresentanti della UIF per la partecipazione; sovrintende al personale della UIF, promuovendone la formazione professionale specifica e provvede ai riferimenti informativi e valutativi per le diverse categorie del personale; delega a dirigenti e a titolari delle unità di base, con apposita comunicazione di servizio indicante principi e criteri direttivi, determinate tipologie di atti aventi natura ricorrente.

5. Il provvedimento di nomina stabilisce il trattamento normativo ed economico del direttore della UIF.

Art. 4.

Comitato di esperti

1. Presso la UIF è costituito e opera un Comitato di esperti, composto dal direttore della UIF, che lo presiede, e da quattro membri.

2. I quattro membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sen-

tito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. Essi devono possedere i requisiti previsti dall'art. 3, comma 2.

3. Per l'attività svolta nel Comitato di esperti i membri non percepiscono compensi.

4. Il Comitato è convocato dal direttore della UIF con cadenza almeno semestrale. Alle riunioni assiste il Segretario del Comitato, nominato tra il personale di grado superiore addetto alla UIF.

5. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

6. Il Comitato svolge funzioni consultive sull'individuazione dei criteri generali per l'archiviazione delle segnalazioni di operazioni sospette, sui protocolli d'intesa stipulati tra la UIF e le altre autorità impegnate nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché su ogni altro argomento a esso sottoposto dal direttore della UIF.

Art. 5.

Collaborazione nell'attività di prevenzione

1. Salvi i casi previsti dalla legge, le informazioni e i dati in possesso della UIF in relazione alle proprie finalità istituzionali sono coperti dal segreto d'ufficio, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

2. L'Autorità giudiziaria, gli organi delle indagini, la direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli ordini professionali collaborano con la UIF nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale secondo le modalità indicate dall'art. 9 del d.lgs. n. 231/2007.

3. La UIF può scambiare informazioni e collaborare con autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità.

4. La UIF, al fine di disciplinare l'attività di collaborazione di cui ai commi 2 e 3, può stipulare appositi protocolli d'intesa.

5. La Banca d'Italia fornisce alla UIF le informazioni utili a integrare l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e lo studio dei flussi finanziari secondo le modalità indicate ai sensi dell'art. 6, comma 2.

Art. 6.

Rapporti con la Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia e la UIF, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano al fine di agevolare il perseguimento delle rispettive finalità.

2. Lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la UIF e il coordinamento delle comunicazioni all'esterno relative a questioni di comune interesse sono disciplinati da un apposito protocollo volto ad assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento delle rispettive attività. Il protocollo prevede la costituzione di un comitato di coordinamento.

3. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la UIF si avvale di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca d'Italia nel rispetto della normativa interna della Banca stessa e secondo principi di economicità, proporzionalità, efficienza ed efficacia della gestione.

4. Al personale della UIF si applicano le previsioni contenute nel Regolamento del personale della Banca d'Italia.

5. Alla UIF si applica la normativa della Banca d'Italia in materia di attività di spesa. In tale ambito il direttore della UIF, tenendo conto del diverso assetto organizzativo, delega poteri di firma individuando i relativi importi.

6. La Banca d'Italia gestisce le procedure informatiche e telematiche utilizzate dalla UIF, assicurando che l'accesso ai relativi dati sia consentito unicamente al personale della UIF a ciò abilitato.

Art. 7.

Struttura

1. In caso di assenza o impedimento del direttore della UIF, le relative funzioni sono esercitate dal vice direttore, nominato dal Governatore tra il personale di grado superiore della Banca d'Italia.

2. Per l'assolvimento delle proprie funzioni la UIF è articolata in unità operative disciplinate in conformità del Regolamento generale della Banca d'Italia.

3. I titolari delle unità operative sono nominati dal Governatore o dal direttore generale della Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze su proposta del direttore della UIF, il quale esprime inoltre un parere con riguardo all'assegnazione e ai trasferimenti del personale.

4. Il direttore della UIF determina, con apposita comunicazione di servizio, i criteri per la ripartizione delle segnalazioni tra le unità operative incaricate dell'analisi delle operazioni sospette.

Titolo II

COMPITI

Art. 8.

Analisi delle operazioni sospette

1. La UIF riceve le segnalazioni di operazioni sospette ed effettua l'approfondimento finanziario delle stesse.

2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, la UIF: acquisisce dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni; si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi e nell'anagrafe tributaria; utilizza i risultati delle analisi e degli studi compiuti e delle ispezioni effettuate; si avvale delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli ordini

professionali e dalle Unità di informazione finanziaria estere; effettua approfondimenti unitamente alle autorità di vigilanza di settore; consulta pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e utilizza ogni altro strumento o fonte informativa consentiti dalla legge.

3. Ove ne ricorrano i presupposti e con le modalità previste dalla legge, la UIF sospende o archivia le operazioni segnalate.

4. La UIF verifica, anche attraverso accessi ispettivi, il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione.

Art. 9.

Analisi statistica e studi

1. La UIF effettua analisi dei dati statistici aggregati trasmessi dagli operatori, effettua elaborazioni statistiche, cura la pubblicazione di dati statistici e la tenuta degli archivi previsti dalla legge.

2. La UIF svolge inoltre analisi e studi dei flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo internazionale. In tale ambito, prende in esame singole anomalie, specifici settori dell'economia, categorie di strumenti di pagamento e determinate realtà economiche territoriali ritenuti a rischio.

Art. 10.

Altri compiti

1. La UIF collabora con le autorità nazionali e internazionali impegnate nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale e partecipa ai lavori degli organismi internazionali impegnati nelle stesse materie.

2. La UIF presta la propria consulenza per l'elaborazione della normativa nelle materie di propria competenza. Inoltre:

a) individua indicatori di anomalia al fine di agevolare la segnalazione delle operazioni sospette e fornisce indicazioni operative utili alla rilevazione di specifici fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale;

b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario, riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo internazionale;

c) fornisce indicazioni aggiornate circa le prassi seguite nel riciclaggio e nel finanziamento del terrorismo internazionale, al fine di agevolare la formazione del personale dei destinatari degli obblighi di segnalazione.

3. La UIF svolge i compiti attribuiti al soppresso Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo e di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet.

4. La UIF cura l'istruttoria dei procedimenti sanzionatori previsti dal decreto-legge n. 369/2001, in tema di divieti di esportazione, congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie e di comunicazione dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento, e dal decreto-legge n. 167/1990, in tema di omessa dichiarazione del trasferimento al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari.

5. La UIF riceve le dichiarazioni previste dalla legge per il trasferimento e il commercio di oro.

Art. 11.

Riferimenti sull'attività

1. Il direttore della UIF, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette entro il 30 marzo di ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull'attività svolta dalla UIF nell'anno precedente.

2. Al rapporto indicato nel comma 1 sono allegati una relazione della Banca d'Italia concernente i mezzi finanziari e le risorse attribuiti alla UIF e un parere del Comitato di esperti di cui all'art. 4 sull'azione svolta dalla UIF.

3. Entro il medesimo termine indicato al comma 1, la UIF fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria gli elementi necessari per la relazione prevista dall'art. 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 231/2007.

4. La UIF fornisce i risultati delle analisi e degli studi effettuati secondo le modalità indicate dall'art. 9 del decreto legislativo n. 231/2007.

Art. 12.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

2. I compiti e le funzioni attribuiti alla UIF continuano a essere esercitati dalle divisioni del Servizio antiriciclaggio del soppresso Ufficio italiano dei cambi fino alla nomina dei titolari delle unità operative e all'assegnazione del restante personale in conformità del presente Regolamento.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Governatore: DRAGHI

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2007.

Regolamento n. 1/2007. Procedure interne all'Autorità aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti demandati al Garante. (Deliberazione n. 65).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 156, comma 3, lettera a) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ai sensi del quale il Garante, con propri regolamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, anche ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati al Garante dall'art. 154 del medesimo Codice;

Considerato che fra tali compiti figurano, tra l'altro, quelli di controllare se i trattamenti di dati personali sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile, di esaminare i reclami e le segnalazioni e di provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati, di prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, di vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporre il blocco, nonché di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali (art. 154 del Codice);

Rilevato che il Codice disciplina diversi aspetti relativi alla tutela degli interessati dinanzi al Garante, in particolare per quanto riguarda la presentazione di ricorsi, reclami e segnalazioni, di cui sono regolati vari profili concernenti il procedimento e le istruttorie preliminari (articoli 141-151); rilevato che ulteriori disposizioni di legge regolano altri profili relativi ai procedimenti dinanzi al Garante, anche per quanto riguarda gli accertamenti inerenti ai trattamenti da parte di Forze di polizia o in ambito giudiziario o di difesa e sicurezza dello Stato (articoli da 46 a 58, 160, 173 e 175 del Codice), la disciplina generale del procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni) e l'applicazione di sanzioni amministrative (legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni);